

Isa delle farmacie per il periodo d'imposta 2024

di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

Attività di vigilanza e controllo del Collegio sindacale degli Enti del SSN

[Scopri di più](#)

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 131055/E/2025, ha **approvato i 172 modelli** che dovranno essere utilizzati dai **contribuenti esercenti** in via prevalente una delle attività economiche nei **settori dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio**, per comunicare in sede di dichiarazione dei redditi i **dati rilevanti** ai fini dell'applicazione degli **Isa** per il **periodo di imposta 2024**.

Tra i modelli approvati con il provvedimento è ricompreso anche il **DM04U**, utilizzabile dalle **farmacie** (*"Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica"* - codice attività 47.73.10), corredato dalle **relative istruzioni**.

Il modello è stato realizzato a seguito della prevista **evoluzione biennale** degli **Isa**, che ha costituito oggetto di approvazione da parte della Commissione esperti.

Federfarma, unitamente alla **Fofi**, ancora nel **mese di dicembre 2024**, aveva formulato proprie osservazioni e rilievi ai fini della predisposizione di un modello **Isa** per il **biennio 2024-2025** il più possibile **rappresentativo della realtà effettiva delle farmacie**.

In particolare, le note specifiche della federazione erano state:

- di **non considerare strutturali** alla normale attività svolta le **prestazioni** effettuate dalle farmacie relativamente al **Covid-19** in quanto determinate dalla diffusione pandemica del virus;
- di tener conto in tema di **costo del lavoro** degli incrementi retributivi dettati dal **rinnovo del Ccnl** per il **personale dipendente delle farmacie**, nonché di correlare tale variabile alla natura giuridica dell'impresa, siccome soprattutto con l'avvento delle società di capitali anche nel settore delle farmacie il ruolo di **direttore responsabile sanitario** è in diversi casi ricoperto da un farmacista abilitato con un rapporto di lavoro dipendente o libero professionale;
- di poter indicare la **circostanza in cui il titolare**, imprenditore individuale o socio di società di persone **riveste cariche** nell'organizzazione di categoria, perciò contribuendo

con un **ridotto apporto lavorativo** nell'ambito della farmacia di riferimento. Più in generale, secondo Federfarma, dovrebbe essere consentito di indicare la **percentuale di lavoro** anche del **titolare unico** (così come avviene per i soci) poiché per vari motivi egli potrebbe non lavorare sempre a tempo pieno a causa, ad esempio, di impegni istituzionali o per vecchiaia;

- di poter inserire l'importo degli **sconti** effettuati alla clientela, affinché **il dato possa essere considerato nel calcolo del punteggio fiscale**, anche alla luce del fatto che essi risultano dal documento commerciale;
- di poter inserire i dati delle **vendite e-commerce** tipicamente aventi un margine inferiore al normale.

Si tratta di **rilevi fondati** e **ragionevoli** che trovano reale riscontro nel settore.

Al riguardo, le considerazioni e **valutazioni** dell'Agenzia delle entrate sono state, in ordine, le seguenti:

- la riduzione della domanda di servizi connessi al Covid-19 è un fenomeno generalizzato che, in quanto tale, dovrebbe essere colto dai dati della **fatturazione elettronica** e delle **liquidazioni periodiche**. Invero, anche per il fatto che la maggior parte dei servizi erogati dalle farmacie sono certificati con documento commerciale, il dato dei servizi Covid-19 pare **difficilmente estrapolabile** dalle comunicazioni obbligatorie;
- la rilevazione degli effetti sugli indici **“Ricavi per addetto”** e **“Valore aggiunto per addetto”** indotti dall'eventuale rinnovo del Ccnl sarà possibile solo **dopo aver acquisito le necessarie informazioni dai modelli Isa** per il periodo d'imposta di riferimento. Pare di capire quindi che, sostanzialmente, per gli Isa dell'anno 2024 non si terrà conto dell'aumento del costo del lavoro;
- la variabile **“direttore responsabile sanitario”** in correlazione con la natura giuridica dell'impresa è stata inserita nel Quadro E – “Dati per la revisione”, tuttavia, per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, solo al fine di valutarne la **significatività**;
- le politiche di sconto fanno parte delle **consuete pratiche commerciali** adottate dalle imprese; pertanto, gli Isa ne tengono conto su base **statistica** di settore. Ciò significa che non potranno essere considerati gli **sconti effettivi** praticati dalla singola farmacia;
- l'informazione sulle vendite **e-commerce** è stata inclusa già nella versione precedente dell'Isa ed è riproposta anche per il **prossimo biennio di applicazione 2024-2025**. Anche sotto questo aspetto, quindi, non si profila alcuna novità positiva.

In conclusione, pare di poter affermare che a fronte delle considerazioni e criticità serie e concrete messe in luce da Federfarma e dalla Fofi, l'Agenzia delle entrate abbia **adottato un approccio più che altro formalistico**, con la conseguenza che nessuna delle osservazioni formulate **è destinata ad avere un impatto concreto sulla pagella fiscale 2024**.